



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA
"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"

ALB. 115
ALBO PRETORIO

N. 759

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 36 del 27 MAR. 2013

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

VISTO il comma 4 dell’art. 34 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 1, del superiore comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e’ differito al 31 marzo 2013;

CONSIDERATO che una corretta analisi interpretativa dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 non può prescindere dalla necessità di suddividere, come di fatto lo è già sintatticamente, la formulazione della norma in due parti ben distinte tra di esse. La prima riguarda il complesso della pubblica amministrazione dello Stato, mentre la seconda si riferisce esclusivamente agli enti locali. Pertanto, la locuzione “organo di indirizzo politico” va adattata a seconda che si tratti di nomina della figura del responsabile della prevenzione della corruzione nei Ministeri, nel qual caso non vi è dubbio che la competenza sia attribuita al Ministro, piuttosto che negli enti locali, nel cui ordinamento il potere di nomina è radicato nella competenza del Sindaco.

CONSIDERATO che la nuova ripartizione delle competenze tra gli organi dell’Ente Locale, così come sancite dall’Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia, stabilisce che il Consiglio Comunale svolge esclusivamente e tassativamente le attribuzioni indicate nell’O.R.EE.LL. e che

1. ulteriori attribuzioni all’organo consiliare possono essere stabilite da specifiche disposizioni di legge;
2. la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e alla stessa spettano le competenze individuate dall’art. 41 della L.r. n. 26/1992 e s.m.i. , nonché una competenza residuale rispetto a quella assegnata al Consiglio e al Sindaco;
3. il Sindaco, invece, è competente nella nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

VISTA la L.R. n. 48/1991 (“art. 36 – Legge 142/90” – Competenze del Sindaco) e s.m.i.;

CONSIDERATO che la correttezza della impostazione esegetica dianzi esposta si ricava direttamente anche dalla lettura del successivo comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 laddove attribuisce all’organo di indirizzo politico il compito di adottare il piano triennale di prevenzione

della corruzione. Recita la predetta norma che *“L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.”*

RITENUTO che, nella formulazione della norma, non è dato rinvenire una diversa disciplina per gli enti locali così come, invece, il legislatore ha ritenuto di precisare nel precedente comma 7, potendosi ragionevolmente affermare che, a differenza di un diverso regime per la nomina, abbia voluto radicare l'adozione del piano nella esclusiva competenza dell'organo di indirizzo politico che, negli enti locali, non può in tal caso che coincidere col Consiglio Comunale, con ciò facendo salva la diversa fattispecie di cui al precedente comma 7 riguardante invece il *“potere di nomina”* che resta radicato nella competenza del Sindaco, tra l'altro titolare anch'esso del potere di indirizzo politico.

VISTA, nello specifico, la delibera della CIVIT n. 15 del 13.03.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, in cui si esprime l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione sia il Sindaco;

EVIDENZIATO che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.”;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la Sicilia;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle*

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO che non sussistono ragioni per discostarsi dalla previsione di legge laddove si prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione negli Enti Locali sia individuato, di norma, nel Segretario;

DETERMINA

1. INDIVIDUARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190/12, il Segretario Generale *pro tempore*;
2. NOMINARE, conseguentemente, Responsabile della prevenzione della corruzione la *dott.ssa Lyda DE GREGORIO*, attualmente Segretario Generale del Comune di Lipari;
3. INCARICARE il Segretario Generale di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
4. TRASMETTERE copia della presente determina al Segretario Generale, ai Dirigenti di Settore, nonché alla Prefettura di Messina;
5. COMUNICARE il nominativo del Responsabile alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
6. PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale.


IL SINDACO
Marco Giorgianni